

Pubblicato il 08/09/2016

N. 03700/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05080/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5080 del 2016, proposto da Antonio Remo Arturo Di Liddo, in proprio e quale legale rappresentante *pro tempore* del Laboratorio Analisi Bio-Chimico Ormonali Di Liddo s.r.l., rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Felice Ingravalle (C.F. NGR MSM 64B03 A669I), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mariangela Rosato (C.F. RST MNG 61E70 E645R), con domicilio eletto presso la Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 6;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00258/2016, resa tra le parti, concernente il risarcimento dei danni per l'illegittima revoca dell'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata

visto l'art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

viste le memorie difensive;

relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l'odierno appellante l'Avvocato Massimo Felice Ingravalle e per l'appellata Regione Puglia l'Avvocato Mariangela Rosato;

- ritenuto sul piano del *fumus boni iuris* che, impregiudicata ogni valutazione, da parte del T.A.R., circa l'*an* e il *quantum* del danno qui lamentato, le censure proposte dall'appellante contro la sentenza impugnata, secondo la sommaria delibazione in questa sede consentita, non sembrano meritevoli di condivisione;

- considerato, altresì, che proprio per tali ragioni non sussistono i presupposti per l'invocata misura provvisoria;

- ritenuto, altresì, che per la complessità del caso sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del

presente grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 5080/2016).

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO